

CONFERENZA NAZIONALE VOLONTARIATO
GIUSTIZIA
STATUTO

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato CONFERENZA NAZIONALE VOLONTARIATO GIUSTIZIA ETS, denominata anche CNVG ETS in forma breve, di seguito chiamata anche Conferenza nazionale, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, democratica, apartitica e aconfessionale.

L'associazione non ha fini di lucro e ha durata illimitata.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale in VIA CALPURNIO PISONE 87 - 00175 ROMA c/o coop Cecilia

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati alla associazione; esso costituisce la regola fondamentale di gestione delle attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione si riconosce nei valori democratici che trovano attuazione nella Costituzione Repubblicana. Si richiama inoltre alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo (ONU 1948) e alla Dichiarazione dei diritti del Fanciullo (ONU 1989) e opera per l'affermazione e l'attuazione degli stessi. Essa ha come valore di riferimento la centralità della persona pur se sottoposta a provvedimenti giudiziari, con i suoi diritti e i suoi doveri, con le sue potenzialità di crescita e di recupero, qualunque sia il tipo di reato commesso, anche in ossequio all'art. 27 della Costituzione Repubblicana. La Conferenza ritiene il carcere *l'extrema ratio* e opera per umanizzare la pena e per fornire ai reclusi reali possibilità di progettualità nella loro vita affettiva e lavorativa. Opta per ridurre la reclusione – che colpisce soprattutto i soggetti più deboli – e per territorializzare le sanzioni, espandendo il ricorso alle misure di comunità, l'attuazione di pratiche di mediazione penale e di giustizia riparativa. Ritiene doverosa l'attenzione alle vittime dei reati a partire dal riconoscimento del dolore e del danno ad esse arrecato.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a tal fine usufruendo anche di gruppi di lavoro specificatamente costituiti:

- Favorire ed esercitare costantemente il confronto tra istituzioni e organismi che a qualunque titolo si occupano di giustizia, per promuovere in modo condiviso politiche di giustizia, studi e ricerche, sul territorio regionale, nazionale ed internazionale;
- Rappresentare gli Enti aderenti nei rapporti con lo Stato, il Governo, le istituzioni della Giustizia a livello nazionale in tutti gli organi consultivi e decisionali previsti e sulla base di specifici Protocolli di intesa;
- Svolgere una funzione costante ed autorevole di informazione e sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica sui temi e problemi della giustizia contrastando pregiudizi e concezioni della pena di tipo retributivo, afflittivo ed emarginante nonché sollecitando e promuovendo nelle comunità locali la collaborazione nell'azione di reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti giudiziari
- Diffondere e praticare la cultura della legalità e della prevenzione attiva nei confronti di ogni forma di criminalità promuovendo e svolgendo a livello nazionale, internazionale, regionale, attività e corsi di formazione al fine di una diffusione della cultura della solidarietà sociale;
- Svolgere studi e ricerche, organizzare convegni e seminari, curare pubblicazioni nel settore penale, criminologico, penitenziario, per contribuire alla crescita culturale nei predetti settori degli enti associati e della società in generale;
- Sollecitare ed appoggiare iniziative ed interventi a livello internazionale, nazionale e regionale volti alla promozione di pratiche sostegno e all'aiuto nei confronti di soggetti in condizioni di obiettivo disagio connesso a situazioni di devianza e di emarginazione sociale, detenuti ristretti ed in misura alternativa alla detenzione, ex detenuti.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere, sono:

- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. H art.5 D.lgs 117/17);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. I art. 5 D.lgs 117/17)
- Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (lett. J art. 5 D.lgs 117/17)
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. L art. 5 D.lgs 117/17);
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett.V art. 5 D.lgs 117/17);
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lett.W art. 5 D.lgs 117/17).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Associati e Articolazioni)

Della Conferenza possono essere associati tutti gli enti, pubblici o privati, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Qualora gli associati siano enti pubblici o enti esclusi dalla qualifica di Ente del Terzo Settore, l'adesione e la partecipazione alla Conferenza non si può tradurre nell'esercizio di una qualche forma di direzione e controllo della Conferenza, nel rispetto dell'art. 4 D.lgs 117/17.

Della Conferenza nazionale fanno parte gli enti nazionali e le Conferenze regionali. Sono condizioni essenziali per far parte della Conferenza:

- che l'ente richiedente di associarsi sia strutturato a livello nazionale, con una presenza in almeno cinque regioni;
- che l'ente richiedente di associarsi sia dotato di uno statuto in armonia con quello della Conferenza nazionale per quanto concerne principi, finalità e scopi.

Gli enti che non abbiano la presenza in almeno cinque regioni, ma che abbiano i requisiti richiesti, possono associarsi alle conferenze regionali.

L'ammissione dell'ente richiedente di associarsi alla Conferenza nazionale è deliberata dal Consiglio nazionale su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio nazionale comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli associati in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. L'ente associato partecipa alla vita associativa della Conferenza nella figura del suo Legale Rappresentante oppure un delegato incaricato.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

La qualità di associato si perde, oltre che a seguito di recesso mediante comunicazione scritta al Consiglio nazionale, per esclusione deliberata dal Consiglio nazionale per:

- sopravvenuta incompatibilità tra lo statuto dell'ente associato e lo statuto della Conferenza nazionale;
- violazione delle norme dello statuto della Conferenza nazionale o del Regolamento;
- nei casi di indegnità palesi;
- per il mancato pagamento della quota associativa per più di un anno.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio nazionale dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e dovrà essere comunicata entro 60 giorni all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 7 **(Le Conferenze regionali)**

Le Conferenze regionali sono composte dai rappresentanti degli enti presenti nella regione che ne facciano richiesta e la cui domanda di ammissione venga accolta dalla Conferenza regionale stessa.

Ogni Conferenza regionale elegge un Presidente che ne convoca le riunioni e le presiede, nonché cura i rapporti con gli organi nazionali della Conferenza.

Il Presidente regionale fa parte di diritto del Consiglio nazionale. Può delegare altra persona appartenente alla Conferenza regionale a rappresentarla nel Consiglio Nazionale.

Le Conferenze regionali conferiscono con altre Conferenze regionali, con Regioni ed Enti locali e con gli organismi del sistema di giustizia, rappresentano il volontariato del settore negli istituti di partecipazione previsti dai Protocolli d'intesa e delle riforme del welfare.

ART. 8 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività della Conferenza e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno del Consiglio Nazionale,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 22;
- votare in Consiglio Nazionale dal giorno in cui vengono iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e sottoscrivere il regolamento della Conferenza Nazionale;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio nazionale.

ART. 9 (Organi sociali)

Sono organi della Conferenza:

- a) Il Consiglio Nazionale
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio direttivo
- d) Il Segretario generale
- e) Il Comitato scientifico
- f) L'Organo di controllo al superamento dei parametri di cui all'art. 30 D.lgs 117/17
- g) L'Organo di revisione legale al superamento dei parametri di cui all'art. 31 D.lgs 117/17.

ART. 10 (Il Consiglio nazionale)

Il Consiglio nazionale è composto da un rappresentante di ogni ente associato e Conferenza regionale associata.

Il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei due Vice-presidenti. È l'organo sovrano.

Il Consiglio nazionale si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un decimo dei componenti, almeno tre volte all'anno anche online.

La convocazione deve essere inviata in forma scritta almeno 15 giorni prima della riunione.

Il Consiglio nazionale è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei

presenti. Il Consiglio nazionale delibera a maggioranza dei presenti. Sono ammesse deleghe purché espressione della medesima Conferenza Regionale o Ente.

Delle riunioni del Consiglio nazionale viene redatto verbale sottoscritto da Presidente e Segretario verbalizzante.

Alle riunioni del Consiglio nazionale ha facoltà di partecipare, con funzioni consultive, il Comitato scientifico.

Il Consiglio nazionale ha i seguenti compiti:

- a) Eleggere con voto segreto il Presidente e due Vice-presidenti, uno tra i soggetti candidati degli Enti associati e uno tra i soggetti candidati delle Conferenze regionali;
- b) Eleggere con voto segreto i membri del Consiglio direttivo;
- c) Nominare su proposta del Presidente, il Segretario generale, anche tra i non associati;
- d) Nominare i membri del Comitato scientifico;
- e) Eleggere i componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale;
- f) Fissare le norme per l'organizzazione e il funzionamento della Conferenza;
- g) Determinare le linee programmatiche dell'attività
- h) Deliberare sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- i) Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) Approvare il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione e il Bilancio sociale se previsto;
- k) Approvare o respingere con la presenza di metà più uno dei rappresentanti degli Enti associati e delle Conferenze regionali e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, le richieste di modifica dello statuto di cui all'art. 23 del presente statuto;
- l) Approvare o respingere, a maggioranza semplice, le richieste di modifica del Regolamento di esecuzione dello statuto di cui all'art.23 del presente statuto;
- m) Stabilire l'ammontare della quota associativa a carico degli Enti associati;
- n) Accogliere o rigettare la richiesta di ammissione degli Enti che intendono associarsi alla Conferenza;
- o) Deliberare in merito all'esclusione per sopravvenuta incompatibilità tra lo statuto dell'ente associato e lo statuto della Conferenza nazionale, violazione delle norme dello statuto della Conferenza nazionale o del Regolamento, nei casi di indegnità palesi, per gravi e documentate distorsioni rispetto alle finalità e ai principi ispiratori della Conferenza nazionale e per il mancato pagamento della quota associativa per più di un anno;
- p) Tutelare il proprio simbolo e la propria denominazione in caso di esclusione o recesso di un Ente associato;
- q) Rappresentare la Conferenza nazionale presso lo Stato, il Governo, le istituzioni pubbliche e private a livello nazionale e internazionale;
- r) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Conferenza;
- s) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 (II Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio nazionale tra i candidati indicati da parte degli enti associati e delle Conferenze regionali associate, a maggioranza dei voti, e cessa dalla carica secondo le norme dell'art. 18.

Rappresenta legalmente la Conferenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio nazionale e il Consiglio direttivo e garantisce l'esecuzione delle deliberazioni. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le sue funzioni sono svolte da uno dei due Vice Presidenti, all'uopo individuato dal Presidente o in mancanza dal Consiglio nazionale.

Propone al Consiglio nazionale la candidatura del Segretario generale.

Propone al Consiglio direttivo la nomina del Tesoriere.

Propone al Consiglio Nazionale i nomi dei componenti del Comitato Scientifico.

ART.12
(II Consiglio direttivo)

È composto dal Presidente, dai due Vice-Presidenti, dal Tesoriere, dal Segretario generale e da almeno sei componenti del Consiglio nazionale eletti dallo stesso tra i candidati indicati da parte degli enti associati e delle Conferenze regionali associate.

Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese.

Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- a) Tenere costantemente aggiornato il Consiglio nazionale sulle attività in corso e programmate;
- b) Curare le disposizioni e ogni altra deliberazione del Consiglio nazionale;
- c) Sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione e il Bilancio sociale se previsto;
- d) Istruire le domande di richiesta di adesione e proporre l'eventuale esclusione degli associati da presentare al Consiglio nazionale;
- e) Nominare il Tesoriere, anche tra i non associati.

ART. 13
(II Segretario generale)

Il Segretario generale è titolare della segreteria e ha i seguenti compiti:

- a) Sostenere e coordinare il lavoro del Consiglio direttivo e del Consiglio nazionale, curando i collegamenti con gli Enti associati e le Conferenze regionali;
- b) Provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei Registri sociali;
- c) Provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- d) Partecipare alle riunioni degli organi collegiali.

È responsabile della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; predispone il materiale e la documentazione necessaria all'attività degli organi collegiali; esplica compiti di carattere tecnico-operativo affidatigli di volta in volta dal Presidente.

ART. 14
(II Comitato scientifico)

Il Comitato scientifico ha funzione consultiva rispetto alla necessità del Consiglio nazionale di acquisire pareri o di approfondire, con attività di studio e di ricerca, aspetti inerenti i temi della giustizia o i campi di interesse della Conferenza.

Il Comitato scientifico sarà costituito da almeno tre membri accreditati tra esperti e/o tra persone che abbiano maturato specifiche competenze nelle discipline di interesse della Conferenza, in aggiunta agli ex Presidenti della Conferenza stessa che accetteranno di farne parte.

Il Comitato scientifico si riunirà su richiesta del Consiglio nazionale o del Consiglio direttivo e predisporrà documenti utili alle attività. Ogni membro ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio nazionale e del Consiglio direttivo.

ART. 15
(II Tesoriere)

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- a) Predisporre per il Consiglio direttivo il progetto di bilancio consuntivo, di bilancio di previsione, che saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio nazionale;
- b) Provvedere alla tenuta della contabilità della Conferenza;

- c) Provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, fino ad un tetto massimo fissato dal Consiglio nazionale e a firma congiunta in ogni altro caso.

ART. 16 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 18 (Gratuità e durata delle cariche, attività di volontariato)

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate.

La durata delle cariche sociali è di tre anni. Tali cariche possono essere confermate per ulteriori due mandati consecutivi.

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 (Risorse economiche)

Le risorse economiche della Conferenza sono costituite da:

- quote associative degli Enti associati e delle Conferenze regionali;
- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- finanziamenti di progetti su bandi nazionali o di enti pubblici o privati;
- redditi derivanti da beni mobili o immobili che fossero pervenuti alla Conferenza;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I fondi sono depositati presso un istituto di credito stabilito dal Consiglio nazionale.

La quota associativa a carico degli Enti associati e delle Conferenze regionali associate, è fissata dal Consiglio nazionale. Ha carattere annuale e non può essere restituita in caso di recesso, non è rivalutabile né trasmissibile.

La Conferenza ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART.20 (Bilancio di previsione e consuntivo)

Il bilancio di esercizio della Conferenza nazionale, composto di bilancio di previsione e conto consuntivo, è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dal Consiglio nazionale entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione tecnica.

Il bilancio sociale è redatto quando previsto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 (Libri sociali)

La Conferenza nazionale ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio nazionale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di tutti gli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo .

Tutti gli Enti associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro venti giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 22 (Modifiche allo statuto e al Regolamento di esecuzione)

Le proposte di modifica allo statuto e al Regolamento di esecuzione possono essere presentate al Consiglio nazionale da uno degli aventi diritto a partecipare al Consiglio stesso.

Il Regolamento di esecuzione dello statuto viene approvato dal Consiglio nazionale. Le modifiche al Regolamento di esecuzione dello statuto sono approvate a maggioranza semplice degli Enti associati e delle Conferenze regionali.

Le modifiche dello statuto sono approvate o respinte con la presenza di metà più uno dei rappresentanti degli Enti associati e delle Conferenze regionali e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 23
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento o cessazione della Conferenza deve essere deliberato dal Consiglio nazionale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Enti associati e delle Conferenze regionali associate.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 25
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, vanno adeguati con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo settore.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

data 09/06/2022

Ornella Favero

presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia

Firmato digitalmente da: FAVERO ORNELLA
Luogo: Padova
Data: 14/06/2022 07:24:46





Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia

info@volontariatogiustizia.it - www.volontariatogiustizia.it

Oggetto: verbale assemblea straordinaria C.N.V.G. per modifiche statutarie

Il giorno 09 giugno 2022 alle ore 17.00 si riunisce in collegamento da remoto su piattaforma Zoom comunicata a tutti i soci il 29/05/2022, l'Assemblea straordinaria dei Soci di C.N.V.G., per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. presentazione, discussione e votazione del nuovo statuto (modifiche statutarie)
2. comunicazione della presidente
3. varie ed eventuali

Ai sensi dello statuto del 19/02/2010 assume la presidenza dell'assemblea Ornella Favero, Presidente di CN.V.G., la quale chiama a fungere da segretario su designazione degli intervenuti il dr. Maurizio Mazzi.

La Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata e dà atto della sussistenza del numero legale. Presenti n. 11 Conferenze regionali e n. 5 enti nazionali su n. 27 soci.

Si da inizio all'assemblea con la discussione dei punti all'ordine del giorno:

1. Ornella Favero presidente CNVG ricorda che le modifiche statutarie sono dovute ai sensi del D.Lgs. 117/2017 data la necessità per la nostra conferenza di iscriversi al RUNTS per avere un riconoscimento ufficiale e poter presentarsi e stabilire accordi /protocolli con le istituzioni. Ricorda anche che le modifiche statutarie sono state illustrate e ampiamente discusse dal consiglio nazionale in data 19 maggio 2022. Il nuovo statuto è stato quindi allegato alla convocazione dell'assemblea straordinaria. Tutto ciò premesso, dando per letto il nuovo statuto, apre la discussione assembleare. Dopo alcune richieste di ulteriori chiarimenti, senza più nulla da evidenziare si passa alla votazione. Il segretario chiede di esprimere il voto sul nuovo statuto (modifiche statutarie) nominalmente socio per socio:

presenti n. 16 votanti n. 16 favorevoli 16 contrari 0 astenuti 0

La presidente proclama l'approvazione dello statuto della C.N.V.G. all'unanimità dei presenti


Viene anche comunicato che recentemente, grazie alla disponibilità del presidente della CRVG del Lazio Lillo Di Mauro, la sede legale della CNVG sarà in via Calpurnio Pisone 87 00175 ROMA. Poiché il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria si procede dunque a questa ulteriore modifica che sarà comunicata alla Agenzia delle Entrate.

A seguito dell'approvazione del nuovo Statuto si avvieranno prontamente le pratiche per l'iscrizione al RUNTS.


2. Esauriti gli aspetti formali relativi allo Statuto la Presidente avvia un giro di tavolo sulla attuale situazione della esecuzione penale nel nostro Paese. I convenuti illustrano le loro esperienze territoriali attuali e le loro valutazioni su quali possano essere le future azioni della C.N.V.G. a partire dal continuare il lavoro sulla migliore comunicazione sul carcere e sulle pene ed avviare una ricognizione sul tema dell'accoglienza delle persone che sono detenute in carcere non avendo altro domicilio idoneo alla esecuzione della pena.

Alle 18.25 null'altro avendo da discutere e deliberare la assemblea viene dichiarata chiusa.

Ornella Favero, presidente della C.N.V.G.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ornella Favero', with a large, stylized initial 'O'.

Il segretario, Maurizio Mazzi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maurizio Mazzi', with a large, stylized initial 'M'.